MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI PARMA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Parma.

Stante la deserzione dell'incanto tenuto il 24 luglio corrente, ed a seguito dell'autorizzazione avuta dal sullodato Ministero, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di giovedì giorno 28 del venturo mese di agosto, nell'ufficio della prefettura di Parma, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, ad una second'asta col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola.

Numero d'ordine dei lotti	CARCERI GIUDIZIARIE componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni del capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti — Parte dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario — Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Forniture	Parte I, titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II.	573155	L. 0 65	1120	1700	26	L. 58 50

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3° La somministrazione del vitto agli agenti di custodia non sarà fatta secondo la Tabella R, Parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta Tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella Parte II della Tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati e per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata a centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dai di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4° L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogniqualvolta piaccia all'Amministrazione di imporglielo, di fornire una razione di pane ed una di minestra, o l'una o l'altra soltanto ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario in cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

6° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto: avvertendo però che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi fosse che un solo offerente, a termini dell'art. 88 dell'anzidetto regolamento.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo 2°, capo 4° del regolamento stesso.

7° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 89, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9° Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

12. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 12 settembre prossimo venturo, alle ore 12 meridiane.

13. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

14. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sovracitata; ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

15. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 10ª della Tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Parma, 28 luglio 1873.

Per detto Ufficio di Prefettura
P. DRAGONI *Segretario.*

4086

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI SALERNO

Avviso d'Asta.

Essendo andato deserto l'incanto che dovea aver luogo oggi 5 andante per la provvista dei foraggi occorrenti ai quadrupedi dell'esercito stanziati e di passaggio nella Divisione di Salerno dal 1° ottobre 1873 a tutto settembre 1874, giusta l'avviso d'asta in data 17 luglio 1873; si notifica che nel giorno 19 corrente mese, alle ore 9 antimeridiane, si procederà in Salerno, e nello ufficio suddetto, situato nel locale di S. Francesco, nel 2° piano, avanti il commissario di guerra della divisione ad un secondo esperimento d'incanto.

Dimostrazione della provvista dei foraggi, da effettuarsi col mezzo di pubblici incanti.

Natura della impresa	Denominazione del lotto	LOCALITÀ componenti il lotto	PREZZO dei generi a base d'asta	Cauzione in valore reale
Foraggi	Salerno	Provincia di Salerno, Potenza e Cosenza.	Avena . . L. 20 il quint. Fieno . . » 7 00 » Paglia mangiativa » 5 50 »	L. 5000

L'impresa durerà per un anno a principiare dal 1° ottobre 1873 a tutto settembre 1874.

L'impresa baserà sui capitoli generali, speciali d'onere e addizionali speciali per le provincie meridionali per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutti gli uffici d'Intendenza militare, ed il servizio dovrà essere esteso a tutte le località componenti il lotto.

L'appalto in parola seguirà col mezzo degli incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti lo effettuato prescritto deposito provvisorio, il quale deposito sarà poi per i deliberatarii convertito in cauzione definitiva.

I depositi venendo fatti, come segue generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto dovranno essere in carta bollata da lira 1 o con marche da bollo dello stesso valore, ed in pieghi suggellati. Le offerte condizionate non saranno ammesse.

Nelle offerte si dovrà espressamente dichiarare, sotto pena di nullità, che l'offerente si obbliga di provvedere, ove i Corpi ne facciano richiesta, la paglia da lettiera, le carrube, la crusca, la segala e l'orzo in grana, e la farina di segale e d'orzo ai prezzi seguenti, i quali sono invariabili e senza ribassi, giusta l'articolo 9, § 34 dei capitoli speciali.

Carrube	L. 1 75	per ogni miriagr.	Segale in grana	L. 16 00	per ettolitro
Crusca	„ 1 20	„	Orzo in grana	„ 14 00	„
Farina di segale	„ 3 00	„	Paglia da lettiera (prezzo mercuriale)		
Farina d'orzo	„ 2 50	„			

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino in questo ufficio prima dell'apertura dell'incanto e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio.

I partiti da proporre all'incanto dagli aspiranti devono profferire il ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati nel presente avviso, del fieno, della biada e della paglia mangiativa, avvertendo che il ribasso dovrà essere uno solo ed eguale per tutti i mentovati generi.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale avrà, sui prezzi prestabiliti dei generi, offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento ancorchè una sola offerta sia presentata o pervenuta nel tempo utile come sopra.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha determinato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Infine le spese tutte dell'incanto e del contratto sono a carico del deliberatario, giusta l'articolo 8 dei capitoli generali d'onere.

Salerno, 5 agosto 1873.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di Guerra: SANTORO.

4159

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso per un 2° esperimento d'asta.

Essendo riuscito infruttuoso il primo incanto tenuto addì 28 luglio p. p. nell'ufficio predetto per l'appalto della rivendita di generi di privativa vacante nel comune di Mandela, si rende pubblicamente noto che alle ore 2 pom. del giorno 26 del corrente mese di agosto 1873 nell'Intendenza predetta sita a via delle Vergini, ed innanzi all'illustrissimo comm. signor Carignani Paolo, intendente, o chi per esso, sul prezzo di lire 53 57, si aprirà nuovamente l'incanto per l'appalto della menzionata rivendita, con dichiarazione che si farà luogo al deliberamento qualunque sarà per risultare il numero degli accorrenti e delle offerte.

L'annuo provento brutto della rivendita è di lire 214 29.

Gli attendenti all'asta dovranno per esservi ammessi produrre il certificato di buona condotta e depositare la somma di lire 22.

Il termine dei fatali per la presentazione dell'aumento del ventesimo scade alle ore 2 pom. del 10 settembre 1873.

4081 *L'Intendente:* CARIGNANI.

INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BARI

Avviso d'Asta.

Essendo andato deserto il primo incanto tenuto nel suddetto ufficio oggi stesso si notifica, che d'ordine del Ministero della Guerra nel giorno 13 agosto 1873 alle ore 11 antim. si procederà in Bari nell'ufficio suddetto, sito corso Vittorio Emanuele, n. 28, 2° piano, avanti il commissario di guerra capo dell'ufficio d'Intendenza militare della divisione, all'appalto mediante pubblici incanti dell'impresa del pane per l'anno 1873-74 diviso come appresso.

Natura delle imprese	Denominazione dei lotti	LOCALITÀ componenti i lotti	PREZZO della razione pane da grammi 735	Cauzione per ogni lotto in valore reale
Pane	Bari	Provincia di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso	Centesimi 28	7000

In questo secondo incanto l'appalto verrà deliberato quand'anche venisse presentata una sola offerta purchè accettabile.

L'impresa suddetta dovrà aver principio col primo ottobre venturo e termine con tutto settembre 1874.

L'impresa stessa ha ad essere retta dai capitoli generali speciali ed articoli addizionali d'oneri per la medesima stabiliti, quali saranno visibili presso tutti gli uffici d'Intendenza militare.

Il servizio del pane dovrà essere esteso a tutte le località componenti i singoli lotti, fatta eccezione dei luoghi in cui vi sono panifici militari e dei presidii ove il pane viene spedito a cura dell'Amministrazione, come è spiegato dai detti capitoli: per cui dette località si considerano temporariamente escluse dai relativi lotti.

L'appalto dell'impresa in parola seguirà per mezzo d'incanto a partiti segreti nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870 n. 5852.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta costatante l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 7000 nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale, il quale deposito sarà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto devranno essere in carta bollata da lira una, e con marche da bollo dell'istesso valore, ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, (avvertendo però che di detti partiti provenienti da altre Intendenze non sarà tenuto conto quando non arrivino in questo ufficio prima dell'apertura dell'incanto, e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio.

I partiti da proporre dagli aspiranti all'impresa devono profferire la offerta del ribasso di un tanto per ogni 100 lire sul prezzo della razione nel suddelineato specchietto indicato.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che avrà sul prezzo prestabilito per razione offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha deliberato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (*fatali*) per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudizione della impresa.

Le spese tutte d'incanto e di contratto sono a carico del deliberatario giusta l'art. 8 dei capitoli generali d'onere.

Bari, li 4 agosto 1873.

Il Sottocommissario di Guerra
ED. CLEMENTI.

4162

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi reso vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Lardirago, al n. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Pavia, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L. 5292 50
» ai sali di	4122 80
E quindi in complesso di . . .	L. 9415 30

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, N. 458 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a sue favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerge l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 9 settembre 1873.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Pavia, addì 29 luglio 1873.

4102 *L'Intendente:* CORTI.

CITAZIONE PER PROCLAMA.

All'Ill.mo tribunale civile di Chiavari.

Prete Giuseppe Cordano fu Gio. Battista nella sua qualità di altro degli esecutori testamentari del fu prete Bartolomeo Demartini fu Francesco, e prete Giovanni, Gio. Battista ed Antonio fratelli Cordano fu Giuseppe quali eredi testamentari del fu prete Gio. Battista Cordano fu Giuseppe altro degli esecutori testamentari del predetto fu prete Bartolomeo Demartini, tutti proprietari domiciliati e residenti a San Vincenzo del Favale, rispettivamente, col mezzo del sottoscritto, espongono:

Che il fu prete Bartolomeo Demartini con suo finale testamento dettato il 4 dicembre 1854 al not. Agostino Deferrari, premessi alcuni legati per fondazione di cappellanie, ed erezione di una chiesa in parrocchia, con riserva di lasciare note suppletive, ordinava che la rimanente sua eredità si devolvesse a norma del prescritto per le successioni intestate. Nominava in suoi esecutori testamentari il ccesponente prete Giuseppe Cordano, ed il predetto ora fu prete Gio. Battista Cordano, legando loro la gratificazione di lire it. 280 per caduno.

Con successiva nota testamentaria da detti esecutori presentata al detto not. Deferrari il 18 aprile 1855 il prete Bartolomeo Demartini legò al cappellano *pro tempore* della chiesa di Figarolo, ovvero al parroco di essa chiesa quando fosse eretta in parrocchia, la sua libreria con tutti i libri, una grande tavola rotonda ed un *cabaret*, e di tutti gli altri suoi beni mobili, commestibili, semoventi di qualunque specie, e ovunque sieno, ordinò agli esecutori di farne erogazione in suffragio dell'anima sua. Che la eredità in disputa è devoluta ai rappresentanti le cinque sorelle del testatore che in loro vivente erano le nominate Antonia, Rosa, Maria, Pasqualina e Prudenza sorelle Demartini fu Francesco, tutte maritate e morte con prole. Che addì 30 gennaio 1856 si addivenne tra gli esecutori testamentari e la maggioranza dei coeredi di ognuno dei cinque ora indicati rami, ad un convegno per atto pubblico rogato dal notaro Agostino Deferrari, mercè il quale li coeredi: 1° Riconobbero per buone e valide le disposizioni testamentarie del fu prete Bartolomeo Demartini, meno quanto riguarda la erezione della cappella di Figarolo in parrocchia, in ordine alla quale rimettevansi all'arbitrio della superiore autorità; 2° Approvarono le disposizioni contenute nella nota testamentaria, escludendo però d'accordo cogli esecutori che i titoli di credito, sia istrumentari, che chirografari o verbali, ed il contante potessero fare parte dei mobili in detta nota menzionati; 3° Approvarono l'amministrazione della eredità ed ogni operato degli esecutori, fino a quel giorno, dichiarandosi pienamente soddisfatti della resa di conti dai medesimi avuta. E gli esecutori, in vista di quanto sopra, diedero facoltà all'intervenuto in quell'atto rev. Vincenzo Pezzolo fu Giuseppe, ora defunto ed allora depositario e custode di tutti li titoli di credito, denaro e carte relative alla successione Demartini, di farne consegna agli eredi, ritenendo soltanto una somma sufficiente per saldare la tassa di successione dovuta al Demanio. E per ultimo concordarono le parti che negli esecutori dovesse continuare l'amministrazione dei beni spettanti alla successione Demartini, e posti a Grondona. Che per l'amministrazione dagli esecutori testamentari avuta della eredità Demartini, è dovuta agli stessi la somma di lire it. 7938 68, reliquato attivo in loro favore risultante dal conto che eglino sono disposti a rendere, ed oltre a ciò loro compete il diritto di avere dagli eredi del custode prete Vincenzo Pezzolo li seguenti oggetti di argento, cioè: 12 cucchiarini da caffè, sei forchette e sei cucchiai filettati, altri dieci cucchiai e dieci forchette liscie, sei coltelli col manico di argento, un grosso cucchiarone per minestra, quattro fibbie da scarpe e due da calzoni, un orologio d'oro, la libreria, libri, la tavola ed il *cabaret*, e quattro fucili, oggetti tutti contemplati e compresi nella suddetta nota testamentaria. Che non avendo potuto conseguire pagamento di suddetta somma e consegna di suddetti oggetti in via amichevole ed anzi essendosi fatta opposizione all'intervento degli esponenti in una causa della maggioranza di essi eredi Demartini promossa dinanzi a questo tribunale illustrissimo contro gli eredi del custode prete Pezzolo, quale intervento fu reietto con sentenza 5 aprile 1873, si vedono obbligati ad iniziare un apposito giudizio. Che le persone a citarsi in esso sono: 1. Prete Paolo - 2. Francesco - 3. Gerolamo fratelli Arata fu Giovanni anche quali eredi del testè defunto loro fratello prete Gio. Battista, domiciliati in Orero - 4. Paola Arata fu Giovanni e con essa - 5. Arata Alessandro di lei marito - 6. Maria Arata fu detto Giovanni e con essa - 7. Arata Nicolò di lei marito, domiciliati e residenti in Orero - 8. Prete Paolo - 9. Bartolomeo - 10. Giuseppe - 11. Gerolamo - 12. Giovanni fratelli Demartini fu Luigi, domiciliati e residenti il primo a Valletti di Varese Ligure, gli altri a Lorsica - 13. Rosa Demartini fu Luigi vedova di Nicolò Debenedetti - 14. Maria Demartini fu Luigi e con essa - 15. Demartini Benedetto fu Giuseppe di lei marito, pure domiciliati e residenti a Lorsica - 16. Casassa Andrea fu Benedetto, domiciliato e residente a Cicagna - 17. Ghirardelli Benedetta fu Antonio vedova di Bartolomeo Ghirardelli domiciliata e residente a Soglio - 18. Ghirardelli Teresa fu Antonio, e con essa il di lei marito - 19. Cuneo Giovanni di Pasquale anche a nome proprio, domiciliati e residenti a Soglio - 20. Anna Ghirardelli fu Antonio vedova di Filippo Arata, residente a Soglio - 21. Prete Domenico - 22. Giuseppe - 23. Luigi fratelli Ghirardelli fu Antonio, domiciliati e residenti li primi due a Soglio, il terzo in Ottone. Li rappresentanti di Pasqualina Demartini fu Francesco, cioè: 24. Francesco - 25. Antonio - 26. Giovanni fratelli Segale di Paolo, domiciliati e residenti a Lorsica - 27. Rosa Segale di Paolo, e con essa - 28. Demartini Gio. Battista fu Giuseppe di lei marito - 29. Segale Paolo fu Francesco capo della famiglia - 30. Segale Teresa di Paolo vedova di Giuseppe Demartini - 31. Celestina - 32. Catterina - 33. Maria sorelle Segale di detto Paolo, tutti domiciliati e residenti a Lorsica - 34. Luigi - 35. Gio. Battista - 36. Paolo - 37. Giovanni - 38. Angelo fratelli Demartini fu Giuseppe rappresentanti la propria madre Maria Demartini fu Giovanni testè defunta, domiciliati e residenti a Lorsica - 39. Giuditta Demartini fu Giuseppe e con essa - 40. Celle Bonifacio di lei marito, residenti a Milano - 41. Demartini Rosa fu Giuseppe, e con essa - 42. Bacicalupo Giovanni di lei marito residente a Lorsica - 43. Demartini Antonio fu Gerolamo detto *il Bianco* residente a Lorsica - 44. Paolo - 45. Carlo - 46. Giuseppe - 47. Giovanni fratelli Demartini di Benedetto - 48. Giuditta Demartini di Benedetto, e con essa - 49. Demartini Giovanni di lei marito, domiciliati e residenti a Lorsica Villa Rosarino - 50. Santa Maria Catterina vedova di Paolo Ghirardelli - 51. Ghirardelli Rachele fu Paolo - 52. Ghirardelli Maria e con essa - 53. Lupi Natale di lei marito - 54. Ghirardelli Giuseppina e con essa - 55. Talponi Pasquale di lei marito - 56. Paolo - 57. Giuseppe fratelli Ghirardelli fu Stefano - 58. Ghirardelli Catterina fu Stefano e con essa - 59. Biggio Francesco di lei marito, tutti detti Ghirardelli domiciliati e residenti a Soglio - 60 Arata Maria fu Domenico vedova di Michele Canessa residente in Chiavari - 61. Chichizola Francesco fu Francesco e della fu Angela Arata fu Domenico residente a Rapallo - 62. Paolo - 63. Andrea - 64. Rosa - 65. Maddalena fratelli e sorelle Arata fu Nicolò, domiciliati e residenti a Cicagna Villa di Pianezza - 66. Lanata Esteria vedova di Francesco Arata a nome proprio e come amministratrice di Prudenzia Arata fu Francesco sua figlia minore residente in Chiavari - 67. Arata Angela fu Francesco, e con essa - 68. Lanata Luca di lei marito, e questi anche come tutore di suo cognato Angelo Arata fu Francesco, minorenne, residente in Chiavari - 69. Prete Agostino - 70. Luigi - 71. Giovanni Secondo - 72. Agostino, giuniore, fratelli Pezzolo fu Angelo - 73. Pezzolo Luigi fu Giuseppe - 74. Pezzolo Giovanna fu Giuseppe vedova di Bartolomeo Pezzolo - 75. Pezzolo Pasqualina fu Giuseppe vedova di Boitano Natale - Tutti detti Pezzolo quali eredi del fu prete Vincenzo Pezzolo custode e depositario dei mobili sovra indicati, domiciliati e residenti a San Vincenzo del Favale.

Che la citazione di tutti quali sovra nella forma e modo ordinario riesce sommamente difficile, non solo per il soverchio numero delle persone da citarsi, ma eziandio a cagione del domicilio delle stesse, situato in diverse giurisdizioni di tribunali diversi, ed a cagione pur anco della incertezza in cui si può essere che altri aventi diritto alla eredità di cui si tratta esistano ancora oltre quelli come sopra conosciuti. Pertanto con fede di tutti li documenti nel presente ricorso accennati, alle SS.VV. Ill.me se ne ricorrono, e loro fanno riverente instanza si degnino, sentito il Pubblico Ministero, in conformità al disposto dall'art. 146 Codice procedura civile, autorizzare per pubblici proclami, mediante inserzione nella gazzetta ufficiale e divisionale, la citazione di tutti li preindicati eredi e di ogni altro avente interesse alla eredità in disputa, a comparire dinanzi a questo tribunale ill.mo in giudizio formale col termine ordinario a dirvi ragioni per le quali non debbano essere condannati gli eredi del fu prete Bartolomeo Demartini fu Francesco a pagare agli esponenti la somma di lire it. 7938 68, reliquato attivo in loro favore risultante da resa di conti infraproducenda, cogli interessi dalla domanda e le spese del giudizio. E non debba in loro contraddittorio mandarsi agli eredi del custode prete Pezzolo di consegnare ad essi esponenti li mobili ed oggetti sovra descritti, colla condanna di detti Pezzolo alle spese cui dessero luogo con indebite contestazioni. Con ordinare, ove d'uopo, che la citazione nei modi ordinari dovrà essere eseguita a taluni degli individui sovra indicati, designandoli particolarmente e scegliendo preferibilmente uno tra ognuna delle diverse famiglie che sia domiciliato nella giurisdizione del tribunale. Producono in appoggio: 1° Volume Atti del giudizio in cui li esponenti intervennero e fu il loro intervento respinto; 2° Testamento di prete Gio. Battista Cordano fu Giuseppe 3 gennaio 1860, not. Deferrari; 3° Rendiconto dell'amministrazione avuta dagli esecutori testamentari dal 1854 fino al 1867; 4. Rendiconto e nota di oggetti presentato in detto giudizio dagli eredi Pezzolo. E tanto sperando loro fa riverenza.

Per detti ricorrenti
T. REPETTI caus.

Visto, si comunica al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, e si deputa il signor giudice Deporta per la sua relazione.

Chiavari, 14 luglio 1873.

ISNARDI pres.

L'ufficio del procuratore del Re,
Ritenuto il tenore del ricorso dianzi esteso;
Attesochè la citazione nei modi ordinari riuscirebbe sommamente difficile pel numero delle persone da citarsi;
Visto l'art. 146 Codice proc. civ.,
È d'avviso e conchiude potersi dal tribunale autorizzare la chiesta citazione per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, affissione in giorno festivo di copia del ricorso e decreto emanando all'albo pretorio di Orero, di Lorsica, di Soglio, di Cicagna, e con che ancora vengano nella forma ordinaria citati li: 1. Arata Gerolamo fu Giovanni residente in Orero - 2. Demartini Gerolamo fu Luigi residente a Lorsica - 3. Ghirardelli Benedetta fu Antonio vedova di Bartolomeo Ghirardelli residente a Soglio - 4. Ghirardelli Luigi fu Antonio residente in Ottone - 5. Demartini Giuditta fu Giuseppe moglie di Celle Bonifacio residente in Milano - 6. Arata Maria fu Domenico vedova di Michele Canessa residente in Chiavari - 7. Chichizola Francesco fu Francesco residente a Rapallo - 8. Arata Maddalena fu Nicolò residente a Cicagna Villa Pianezza - 9. Pezzolo Giovanna fu Giuseppe vedova di Pezzolo Bartolomeo residente a S. Vincenzo del Favale.

Chiavari, 14 luglio 1873.

OLIVIERI procuratore del Re.

Il tribunale civile sedente in Chiavari,
Intesa la relazione del signor giudice delegato;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 146 Codice proc. civ.,
Autorizza la citazione di cui in ricorso per proclami pubblici, mediante inserzione in conformità di detto articolo di legge, e con che la citazione sia notificata nei modi ordinari agli individui designati in dette conclusioni del Pubblico Ministero.

Chiavari, 16 luglio 1873.

ISNARDI pres. — EMERICO canc.

Munito l'originale da marca di registrazione da lire 1 20 annullata.

Atto di citazione.

L'anno 1873 ed alli ventisei del mese di luglio in Chiavari,

A richiesta di prete Giuseppe Cordano fu Gio. Battista, e di prete Giovanni, Gio. Battista ed Antonio fratelli Cordano fu Giuseppe eredi testamentari del fu prete Gio. Battista Cordano fu Giuseppe, questi coi primo esecutori testamentari del fu prete Bartolomeo Demartini fu Francesco residenti a San Vincenzo del Favale, elettivamente domiciliati in Chiavari in via Ligure, n. 15, presso e nell'ufficio del causidico Tomaso Repetti costituito in loro procuratore in vigore di mandati 9 gennaio 1872, notaro Canessa, e 2 febbraio 1873, notaro Gnecco.

Io sottoscritto Luigi Barbieri, usciere al tribunale civile di Chiavari, ho notificato a Maria Arata fu Domenico vedova di Michele Canessa, domiciliata e residente in Chiavari:

1° Il ricorso dalli richiedenti presentato il 14 luglio 1873 al tribunale civile di Chiavari, col quale chiesero autorizzazione di citare per pubblici proclami tutti gli eredi del fu prete Bartolomeo Demartini, e del fu prete Vincenzo Pezzolo nella persona delli 75 individui in esso ricorso indicati.

2° Le conclusioni del Pubblico Ministero sul detto ricorso emanate lo stesso giorno, col quale suggerite le modalità sotto l'osservanza delle quali avrebbe a concedersi la domandata autorizzazione, designò quali sarebbero fra i citandi quelli ai quali la citazione dovrebbe intimarsi nei modi ordinarii.

3° Il provvedimento del tribunale in data 16 detto luglio col quale autorizzò la citazione per proclami pubblici dei suddetti eredi Demartini e Pezzolo, con che segua nei modi ordinari rimpetto a quelli designati dal Pubblico Ministero. In secondo luogo essendo la detta Maria Arata vedova Canessa una fra li detti eredi Demartini designati dal Pubblico Ministero, l'ho citata a comparire in giudizio formale nel termine di giorni dieci dinanzi al tribunale civile di Chiavari, a dirvi ragioni per le quali non debbano dallo stesso accogliersi le conclusioni prese dai richiedenti nel predetto loro ricorso. Significandole che con atto a parte sarà fatta eguale notificazione e citazione agli altri coeredi designati dal Pubblico Ministero, e, nelle di lui conclusioni sovra indicati. In pari tempo ho citato per pubblici proclami tutti gli altri eredi Demartini e Pezzolo indicati nel ricorso chiamandoli ad alta voce uno dopo l'altro colle loro rispettive generalità dinanzi la porta esterna del prefato tribunale, a norma dell'articolo 146 Codice procedura civile, notificando loro che del presente atto, col ricorso, conclusioni e provvedimento anzidetti sarà fatta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta di Genova*.

Copia del predetto ricorso, conclusioni, provvedimento e del presente atto fu da me usciere data e lasciata a detta Maria Arata nel di lei domicilio e residenza consegnandola alla stessa personalmente. — Firmato: L. Barbieri, usciere.

Per copia conforme
L. GIANELLI, procuratore sostituito REPETTI.

4122

4101 **DELIBERAZIONE.**

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in cartelle al portatore l'annua rendita di lire 170 contenuta nel certificato di rendita al 5 per 0/0 sotto il num. 43557 intestato per la proprietà a Domenico Cacace di Antonio, e per l'usufrutto ad Antonio Cacace fu Domenico, e di conseguare le stesse ai signori Antonio, Raffaele, Luigi, Carmela, e Virginia Cacace, coniugi Maria Cacace e Michele Ajello, coniugi Maria Giuseppe Cacace e Aniello de Angelis, e Teresa Cacace, tutti eredi di Domenico Cacace fu Antonio.

Così deliberato a' 23 luglio 1873, seconda sezione.

4046 **DELIBERAZIONE.**

(1ª *pubblicazione*)

Tribunale civile di Napoli,
1ª *sez., dei 28 luglio* 1873.

« Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti l'annua rendita di lire 210, già intestate al signor D'Ambrosio Salvatore di Gaetano sotto il numero di certificato 66605, per lire 105, a favore di Pasquale D'Ambrosio di Vincenzo, e per altre lire 105 a favore di Giovanni D'Ambrosio di Vincenzo. »

LUIGI D'AMMORE avv. domiciliato strada Concezione Montecalvario, n. 5.

GENIO MILITARE
DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

AVVISO D'ASTA

Stante la deserzione del primo incanto

Si notifica al pubblico che nel giorno 25 agosto 1873 alle ore 2 pom., avanti il direttore del Genio Militare e nel locale della Direzione suddetta in via Fazio, numero ...., piano 2°, si procederà nuovamente, a mezzo di pubblici incanti, a partito segreto in base al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, numero 5852, all'appalto seguente:

Lavori per l'armamento provvisorio della Batteria Scuola nell'Isola Palmaria per italiane L. 46,000 00.

Si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Il lavoro dovrà essere eseguito nel termine di giorni 150 consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna del medesimo.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire alla Commissione, contemporaneamente alla presentazione dei parti stessi, i seguenti documenti:

1. Una ricevuta della Direzione suddetta constatante d'aver fatto presso la Direzione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un *deposito* di lire 5000 00 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito;

2. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

3. Un attestato di persona dell'arte, confermato dal direttore del Genio Militare locale, il quale sia di data non anteriore di sei mesi ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

I depositi tanto dell'effettivo contante o della rendita, quanto delle quitanze rilasciate dalle Tesorerie o dalla Cassa depositi e prestiti, allo scopo di avere la sopraindicata ricevuta, dovranno essere fatti presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto, dalle ore 9 alle 11 antim. del suddetto giorno 25 agosto 1873.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura della scheda ministeriale base d'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito suindicato e presentata la ricevuta del medesimo e giustificata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a giorni 15 i fatali, ossia il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare la *cauzione* definitiva, la quale è fissata in lire 6000 00. Tale cauzione non potrà essere fatta altrimenti che come venne indicato pel *deposito* d'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Spezia, addì 4 agosto 1873.

Per la Direzione
Il Segretario: L. BRUZZONE.

4137

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Caltanissetta in camera di consiglio, accogliendo la dimanda dei signori don Antonino Prato fu Gaetano, don Cristofaro Costanzo fu Carmelo e dott. don Sebastiano Arena fu Andrea, domiciliati e residenti in Valguarnera, con deliberazione del 10 giugno 1873, con marca annullata, ha ordinato che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia restituisca ai detti signori don Antonino Prato fu Gaetano, don Cristofaro Costanzo fu Carmelo, ed al dott. don Sebastiano Arena fu Andrea, domiciliati e residenti in Valguarnera, la rendita al portatore di annue lire 1755, depositata nella suddetta Cassa di depositi e prestiti dal notaro don Remigio Roccella di Rosario notaro in piazza Armerina, nell'interesse dei signori Giuseppe Versano fu Crucio, e Cucuccio Silvestre fu Luciano, aggiudicatari in grado di sesto di nove lotti del feudo denominato Castani nel territorio di Piazza già pertinente al soppresso Monastero di San Giovanni Evangelista di detto comune, ed oggi al Demanio dello Stato, avendo essi Versano e Cucuccio dichiarato con atto del 14 gennaro 1873 al rogiti di detto notaro don Remigio Roccella, registrato in Piazza li 16 gennaro 1873 al n. 36, f. 5ª del registro, colla tassa di lire 15 e centesimi 32, ricevitore Grassi, di appartenersi la detta annua rendita di lire 1755, in quanto a lire 1025 annue al signor don Antonino Prato fu Gaetano, lire 350 annue al signor don Cristofaro Costanzo fu Carmelo, e lire 380 annue al signor dott. don Sebastiano Arena fu Andrea da Valguarnera di unita ai semestri scaduti sino all'epoca della restituzione; in conseguenza di che il suddetto tribunale ha ordinato di restituirsi la suddetta annua rendita dalla detta Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia in quanto a lire 1025 annue al signor don Antonino Prato fu Gaetano, lire 350 annue al signor don Cristofaro Costanzo fu Carmelo, e lire 380 annue al signor dott. don Sebastiano Arena fu Andrea, e ciò giusta la polizza di n. 381, n. 6478 di posizione e n. 9 di ricevuta del cassiere, datata 19 febbraro 1868, di unita agli interessi dei semestri scaduti all'epoca della restituzione.

Tanto si porta a pubblica notizia in relazione al disposto dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5949.

Caltanissetta, 4 luglio 1873.

3666 Salvatore Scarlata avvocato proc. legale.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con sentenza della 2ª sezione, del dì 11 giugno ultimo, ha disposto che l'annua rendita di lire 715 contenuta in cinque certificati, segnati coi numeri 98198, 121826, 66192, 84008 e 31143, in testa al defunto Isaia Gennaro fu Girolamo, sia tramutata per lire 300 in testa ad Olimpia Isaia fu Gennaro, moglie di Giovanni Gioseffi, ed annue lire 415 a favore di Almerico Isaia fu Gennaro.

Ciò si notifica in esecuzione del disposto dalla legge. 3633

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma con ordinanza del 1º luglio 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a trasferire la rendita di lire 275 portata dal certificato n. 70330 delli 24 luglio 1872 intestata a De Castris Francesco e futuri chiamati all'enfiteusi dei beni già appartenenti alla Commenda o Priorato del S. Regolare Ordine di S. Spirito di Piperno (Roma) alle sorelle Imperia e Geltrude De Castris in parti uguali, ed in quanto alla Geltrude col vincolo della minore età.

Si previene chiunque avesse interesse a che il suddetto trasferimento non fosse eseguito di presentare le proprie ragioni al tribunale civile di Roma ed a mezzo di quella cancelleria.

Roma, li 11 luglio 1873. 3654

ESTRATTO DI DECRETO
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con deliberazione del 28 luglio 1873 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico tramuti in cartelle al portatore, da rilasciarsi libere alla signora Agata de Robertis, i due certificati nominativi intestati alla sua defunta figlia Eva Fumo fu Vincenzo, uno di lire 200, n. 20053, Napoli 21 dicembre 1870, altro di lire 25, n. 19628, Napoli 3 dicembre 1870.

4092 L'incaricato Achille Guglielmi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Li Corigliano Giuseppe e Francesca Leone conjugi, non che i loro figli Giovanni ed Irene maggiori di età, tutti domiciliati in Torino ed ammessi al gratuito patrocinio con decreto di quella Commissione 4 giugno 1873, ottenero dal tribunale civile di Torino il decreto 22 luglio 1873, col quale veniva autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano a convertire in una o più cartelle al portatore il certificato di rendita di lire ottanta, in data 15 maggio 1862, num. 15449, ed intestato alla contessa Lomellini di Cerniago Felice fu Benedetto nata Viani, facendo poscia la rimessione delle cartelle alli Corigliano, ed a chi per essi.

Addì 2 agosto 1873.

4084 Avv. T. Massaza proc. capo.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Questo tribunale civile e correzionale con provvedimento in data 18 giugno scorso, reso ad istanza di Teresa Benento moglie di Giovanni Ceda, residente a Rocchetta Cairo, delegava il signor pretore di Cairo Montenotte per assumere informazioni sulla esposta assenza di Pollero Andrea, Patetta Anna Maria vedova Pollero, e di Benento Pietro, già domiciliati e residenti a Rocchetta Cairo, per cui con decreto 15 corrente luglio fu l'istante ammessa al gratuito patrocinio.

Savona, 25 luglio 1873.

4065 Zanelli Antonio proc.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza di questo tribunale delli 16 luglio corrente emanata sull'istanza di Brunetto Vincenzo fu Battista ed in contradditorio delli Michele e Luigia Brunetto, moglie questa di Alessio Morgaira, residenti tutti in Chiavrie, venne dichiarata l'assenza di Brunetto Domenico fu Battista già domiciliato in detto luogo di Chiavrie.

Susa, 26 luglio 1873.

4045 Luchino sost. Sampietro.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Udine, accogliendo la domanda avanzata dal signor Trento Giovanni Battista fu Andrea, aderenti i signori Baldissera cav. Antonio fu Antonio e Bearzi Adelarde fu Giacomo, disponeva nel modo seguente con decreto 11 luglio 1873, n. 459:

"1º Essere di appartenenza esclusiva del signor Giovanni Battista fu Andrea Trento, dimorante in Mantova, la rendita annua di lire 600 con godimento dal 1º luglio 1873, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno e rappresentata dal certificato nominativo, datato da Firenze 23 novembre 1872, n. 85353, n. 107313 del registro di posizione, ed intestato al nome del cav. Antonio fu Antonio Baldissera di Napoli.

"2º Doversi quindi tramutare il certificato suddetto in altrettante cartelle al portatore del consolidato cinque per cento, danti la rendita annua di lire 600 e con godimento dal 1º luglio 1873, e rilasciare le suddette cartelle così tramutate ad esclusivo favore del nominato signor Trento Giovanni Battista."

4063 Avv. G. B. Billia procuratore.

MUNICIPIO DI CATANIA

AVVISO D'ASTA per la vendita della tenuta di Milisinni e terre di Spina Santa, di proprietà comunale.

Per effetto delle deliberazioni consiliari del 3 e 8 aprile 1872, 27 giugno 1872 e 24 febbraio 1873, debitamente approvate dalla Deputazione provinciale, e della deliberazione della Giunta Municipale del 7 luglio 1873, resa esecutiva dalla Prefettura nel 19 detto mese, con le quali la rappresentanza comunale per sopperire ai fondi necessari per la costruzione del nuovo Porto votava la alienazione dei beni rustici comunali.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno primo del mese di settembre 1873, presso questo ufficio comunale, con l'intervento del sindaco ed assistenza del segretario, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente delle quote della suddetta tenuta, e delle terre suddette, infra descritte.

Condizioni:

Art. 1. La vendita avrà luogo con le forme dell'asta pubblica per candela vergine e separatamente per ciascuna quota.

Esaurite le formalità dell'asta per ogni singola quota, l'aggiudicazione non sarà definitiva, ma resterà sospesa sino all'esito di una seconda nuova asta, che sarà aperta per la vendita in complesso di tutte le quote; bene inteso che le offerte in questa seconda asta dovranno contenere un aumento non minore del 5 per 100 in base al prezzo ottenuto nella prima aggiudicazione delle singole quote.

Art. 2. Chiunque si presenterà all'asta dovrà depositare nelle mani di chi la presiede, a garanzia della sua offerta, il ventesimo del prezzo per il quale gl'incanti sono aperti.

Il deposito potrà essere fatto in numerario o libretti di Cassa di risparmio o altri titoli di deposito presso Istituti di credito benvisti al presidente dell'incanto, o pure in titoli del Debito Pubblico al valore corrente di borsa.

Art. 3. L'incanto sarà aperto sul valore estimativo di ciascun lotto, giusta la perizia ed il quadro riassuntato in essa qui sotto descritto.

Art. 4. La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, giusta le linee di divisione localmente marcate ed accennate nella perizia e piano di dettaglio corrispondente esistente presso la segreteria comunale, di cui gli attendenti possono pria dell'aggiudicazione prendere visione ed aversi ogni schiarimento.

Art. 5. Le quote si vendono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal comune.

Art. 6. Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del comune rispetto alla quota venduta, e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, pei quali non competesse al locatore diritto alla rescindibilità.

Egli è inoltre surrogato pienamente in ogni altro diritto ed obbligo del comune verso il conduttore per fatti relativi alla locazione in corso, quantunque anteriore alla vendita, eccettuati unicamente i fitti scaduti prima dell'aggiudicazione.

Art. 7. Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati alla stipulazione del contratto.

Art. 8. Il prezzo di ciascuna quota, che resta fissato sulle basi del 4 per 100 di netto, oltre la fondiaria, che resta a carico del compratore, e salvo gli aumenti che si otterranno ai pubblici incanti, sarà pagato una metà immediatamente alla stipola del contratto, ed il resto in quattro rate annuali con l'interesse del 6 per 100 a scalare del giorno della aggiudicazione definitiva, e con l'abbono sulle somme che si vorranno anticipare dell'1 per 100 all'anno in ragion di tempo.

Art. 9. Sino a quando non sarà compiuto il pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il comune conserverà l'ipoteca legale e tutte le azioni che la legge attribuisce ai venditori, e dove occorre a garanzia dei diritti dell'amministrazione è alla medesima accordata ipoteca in via convenzionale sulle quote vendute.

Art. 10. Qualora l'aggiudicatario non adempirà agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente capitolato, il Municipio procederà a nuovi incanti della quota a rischio e spese dell'aggiudicatario, senza bisogno di verun diffidamento giudiziale. In tal caso l'aggiudicatario perderà l'eseguito deposito, e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni, ed a bonificare al comune in una sola rata la differenza in meno fra il prezzo da lui dovuto e quello che si otterrà dal reincanto.

Art. 11. Le spese d'asta, contratto, registro, bollo, traslazione, iscrizione legale, epoca di pagamento, copie ed altre sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Nº progressivo delle quote	Descrizione delle quote e natura delle terre	Superficie in misura legale abolita	Superficie in misura legale metrica	Prezzo congua-gliato per ettare	Ammontare di lordo del reddito di caduna quota	Capitale al 4 per 100	Annua fondiaria per ciascheduna quota	Reddito netto di ciascuna quota	Capitale al 4 per 100 netto di ciascuna quota
		Sal. bis. tum.	Et. are cent.	Lire C.	Lire C.	Lire C.	Lire C.	Lire C.	Lire C.
	Le terre che formano la intera Tenuta di Milisinni, cioè le prime otto quote, si spiegano in pianura con diversi alluvioni, *Dagale*. — Le pianure sono di natura argillosa frammista a terriccio, molto fertile. — Ottime per la cultura dei grani duri ed ogni sorta di cereali. — Suscettibili alla irrigazione del Simeto, cosicchè rendendosi irrigue le terre potrebbero destinarsi, con vantaggiosi resultati, alla cultura di cotone, di riso, di melloni, pomidoro e simili. — Gli alluvioni, *Dagale*, sono formati di terre sciolte molto pingui, perchè depositi fatti dalle straordinarie piene del fiume; e possono destinarsi con vantaggiosi resultati alla cultura di agrumeti e ad ogni sorta di piante ortalizie.								
1 quota	Confinante per tramontana e levante col fiume Simeto, per mezzogiorno col fiume Dittaino, per ponente con la seconda quota — Trovansi in essa are 11 circa *Dagale*	23 3 1	41 58 28	76 »	3,160 29	79,007 25	220 »	2,940 29	73,507 25
2 »	Confinante per tramontana col fiume Simeto, per mezzogiorno col fiume Dittaino, per levante con la prima quota, e per ponente con la terza quota — Trovansi in essa are 22 circa *Dagale*	24 » »	41 92 02	76 »	3,185 17	79,629 25	221 »	2,964 12	74,104 25
3 »	Confinante per tramontana col fiume Simeto, per mezzogiorno col fiume Dittaino, per levante con la seconda quota, e per ponente con la quarta quota	20 2 2	36 01 66	81 »	2,917 34	72,933 50	203 »	2,714 34	67,858 50
4 »	Confinante per tramontana col fiume Simeto, per ponente con la quinta quota, per levante con la terza quota e per mezzogiorno col fiume Dittaino	25 1 2	44 31 13	81 »	3,589 21	89,730 25	250 »	3,339 21	83,480 25
5 »	Confinante per ponente con la sesta quota, per levante con la quarta quota, per tramontana col fiume Simeto e per mezzogiorno col fiume Dittaino — Trovansi in essa are 22 circa *Dagale*	30 » »	52 38 78	71 »	3,719 10	92,977 50	259 »	3,460 10	86,502 50
6 »	Confinante per tramontana col fiume Simeto, per ponente con la settima quota, per mezzogiorno col fiume Dittaino, e per levante con la quinta quota — Trovansi in essa are 65 circa *Dagale*, delle quali are 33 scondizionate	26 2 1	46 38 50	66 »	3,061 41	76,535 25	213 »	2,848 41	71,210 25
7 »	Confinante per tramontana col fiume Simeto e terre di proprietà del signor Sebastiano Amico La Piana, per ponente con l'ottava quota, per mezzogiorno col fiume Dittaino, e per levante con la sesta quota — Trovansi in essa are 44 circa *Dagale*	19 3 3	34 81 60	56 »	1,949 70	48,742 50	235 »	1,814 70	45,367 50
8 »	Confinante per tramontana con terre di proprietà del signor Sebastiano Amico La Piana, quale limite comune in parte, viene marcato con n. 7 pezzi di lava; per ponente con strada pubblica e terre del soppresso Monastero di Sant'Agata, per mezzogiorno col fiume Dittaino e per levante con la settima quota	21 2 »	37 54 45	52 70	1,978 59	49,466 75	137 »	1,841 59	46,039 75
9 »	Questa quota viene formata dalle terre detta Spina Santa, sino al di là del fiume Dittaino, che la divide dalle terre di Milisinni; confinante per tramontana e levante col detto fiume, per mezzogiorno e ponente con terre del signor Francesco Papale Cosentino. La superficie è situata in pianura formante una costa presso il fiume; la natura delle terre è di base argillosa con terriccio, suscettibili alla cultura di cereali e grani duri	14 2 2	25 53 90	70 50	1,800 50	45,012 50	87 76	1,712 26	42,806 50
	Totale	206 01 3	360 49 32		25,361 31	634,034 75	1,725 76	23,635 07	590876 75

Catania, li 26 luglio 1873.

Pel Sindaco: PAOLO LIETO.

4078 *Il Segretario Capo*: G. Lombardo Fiorentino.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI MODENA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Modena.

Riuscito deserto l'incanto prefisso pel giorno 24 corrente, si fa noto al pubblico che alle 12 meridiane di lunedì 25 del venturo mese di agosto, nell'ufficio della prefettura di Modena, si addiverrà alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola.

Numero d'ordine dei lotti	CARCERI GIUDIZIARIE componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Carceri giudiziarie situate nei circondari di Modena e di Mirandola.	Forniture	Parte I e titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II	597615	L. 0 65	1165	1800	20	L. 45 »
2	Carceri giudiziarie situate nel circondario di Pavullo.	Id.	Id.	Id.	113630	» 0 65	220	300	13	» 29 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1º gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.

3. La somministrazione del vitto agli agenti di custodia sani sarà fatta secondo la tabella R, parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella parte II della tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno defratti dai di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di imporglielo, di fornire una razione di pane ed una di minestra, o l'una o l'altra soltanto, ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario in cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3 dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della tavola suddetta.

6. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo 3 dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, nº 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

7. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

L'aggiudicazione avrà effetto quand'anche vi fosse un solo offerente.

8. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11. L'appalto sarà deliberato al migliore, e al solo offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata. In caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

12. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 9 settembre prossimo, alle ore 12 meridiane.

13. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

14. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine prefisso alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della tavola, il quale cadrà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

15. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della tavola in ragione di lire due e cent. venticinque per ciascuno.

Modena, 26 luglio 1873.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario Incaricato: NICCOLINI.

4104

INTENDENZA DI FINANZA
NELLA PROVINCIA DI SASSARI

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso di concorso
pel conferimento di spaccio all'ingrosso dei tabacchi.

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e dei tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Orosei nel circondario di Nuoro nella provincia di Sassari.

A tale effetto nel giorno 22 del mese di agosto 1873, alle ore 11 antimeridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza provinciale delle Finanze in Sassari l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito di Sassari.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le vendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate numero 7 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

Pel tabacchi	Nazionali	Quint. 37 24	pel compl. importo di	L. 36,669 65
	Esteri	» »	» »	» »
	In complesso	Quint. 37 24	» »	L. 36,669 65

A correspettivo della gestione dello spaccio e per tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa dei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 7 per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 2,566 88.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 679 82, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di L. 1,887 06, la quale coll'aggiunta del reddito della rivendita calcolato in lire 753 74 ammonterebbe in totale a lire 2,640 80.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle gabelle e presso l'Intendenza provinciale delle finanze in Sassari.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In tabacchi pel valore di L. 5,000.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'Intendenza provinciale delle finanze in Sassari e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2º Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative pei tabacchi;

3º Essere garantite mediante deposito di L. 500, corrispondente al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3 e 4 del capitolato summenzionato. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per 0[0] inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno;

4º Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesto la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 3 del capitolato d'onere.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi di concorso, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Sassari, il 31 luglio 1873.

4147 *L'Intendente*: D'ALBERTI.

INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BARI

Avviso d'Asta.

Essendo andato deserto il primo incanto tenuto nel suddetto Ufficio oggi stesso, si notifica che, d'ordine del Ministero della Guerra, nel giorno 13 agosto 1873, alle ore 11 ant., si procederà in Bari nell'Ufficio suddetto, sito Corso Vittorio Emanuele, n. 28, 2º piano, avanti il commissario di guerra capo dell'Ufficio d'Intendenza militare della Divisione, all'appalto mediante pubblici incanti dell'impresa dei foraggi per l'anno 1873-74, diviso come appresso:

Natura delle imprese	Denominazione dei lotti	LOCALITÀ componenti i lotti	PREZZO dei generi a base d'asta	Cauzione per ogni lotto in valore reale
Foraggi	Bar	Provincia di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso	Avena L. 21 il quint. Fieno » 13 » Paglia » 3 60 »	4000

In questo secondo incanto l'appalto verrà deliberato quand'anche venisse presentata una sola offerta purchè accettabile.

L'impresa suddetta dovrà aver principio col primo ottobre venturo e termine con tutto settembre 1874.

L'impresa stessa ha ad esser retta dai capitoli generali speciali ed articoli addizionali d'oneri per la medesima stabiliti, quali saranno visibili presso tutti gli Uffici d'Intendenza militare.

Il servizio del foraggio dovrà essere esteso a tutte le località componenti i singoli lotti.

L'appalto dell'impresa in parola seguirà per mezzo d'incanto a partiti segreti nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Gli accorrenti all'incanto, per essere ammessi a far partito, dovranno presentare la ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 4000 nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale, il quale deposito sarà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto dovranno essere in carta bollata da lira una, o con marche da bollo dell'istesso valore, ed in pieghi suggellati.

Nelle offerte dell'appalto in parola dovrà essere espressamente dichiarato, sotto pena di nullità delle medesime, che l'offerente si obbliga di provvedere, ove i corpi ne facciano richiesta, i seguenti generi pel prezzo stabilito per ciascuno di essi, quale prezzo resta invariabile senza ribasso:

Paglia da lettiera, prezzo mercuriale — Carrube lire 1 75 al miriagramma — Crusca lire 1 20 al miriagr. — Segale in farina lire 3 al miriagr. — Orzo in farina lire 2 50 al miriagr. — Segale in grana lire 16 all'ettolitro — Orzo in grana lire 14 all'ettolitro.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque Ufficio d'Intendenza militare, avvertendo però che di detti partiti provenienti da altre Intendenze non sarà tenuto conto quando non arrivino in questo Ufficio prima dell'apertura dell'incanto, e non siano accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio.

I partiti da proporre dagli aspiranti all'impresa devono profferire il ribasso di un tanto per ogni 100 lire sui prefissi prezzi nel suddelineato specchietto specificati del fieno, della biada e della paglia mangiativa, generi di cui può essere composta la razione, giusta la nota n. 1 al n. 64 della parte 1ª del Giornale Militare dell'anno 1872.

Il ribasso per la presente impresa dovrà essere uno solo ed eguale per tutti i mentovati generi.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che avrà sui prezzi dei generi di foraggio offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero.

Il fieno da distribuirsi dall'impresa dovrà essere sempre di primo taglio detto maggengo, restando assolutamente proibito di distribuire fieno agostano.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha deliberato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa.

Le spese tutte d'incanto e di contratto sono a carico del deliberatario, giusta l'art. 9 dei capitoli generali d'onere.

Bari, li 4 agosto 1873.

Il Sottocommissario di Guerra
ED. CLEMENTI.

4161

FEA ENRICO, Gerente. — ROMA — Tip. Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.